

PROCEDURA DI RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24

In data 30 marzo 2023, è entrato in vigore il D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937 in materia di *whistleblowing* e di protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto nazionale e comunitario.

In ragione di tanto, **Acquedotto Lucano S.p.A.** (di seguito anche come "Società") ha strutturato ed implementato un apposito canale interno per l'invio delle segnalazioni di violazioni, a cui è possibile accedere mediante il seguente link <https://digitalroom.bdo.it/AquedottoLucano>.

Di seguito sono, invece, esposte in le principali caratteristiche del predetto canale e delle diverse modalità di invio delle segnalazioni, oltreché della normativa vigente.

Quali violazioni segnalare?

Il segnalante è tenuto a segnalare tutte le omissioni, i comportamenti e gli atti lesivi dell'integrità della Società che viola disposizioni normative nazionali o comunitarie e, più precisamente:

- la violazione di prescrizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001, laddove applicabile;
- la violazione di disposizioni nazionali e comunitarie in settori specifici (ad es., appalti pubblici oppure servizi, prodotti e mercati finanziari oppure ancora prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
- la violazione di disposizioni comunitarie riguardanti interessi finanziari dell'Unione oppure il mercato interno;
- la violazione di disposizioni nazionali che comportano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali oppure l'attuazione di condotte illecite previste dal D.lgs. n. 231/2001, laddove applicabile.

Quali violazioni NON segnalare?

Le violazioni escluse dal campo di applicazione del D.lgs. n. 24/2023 coincidono con:

- contestazioni, rivendicazioni e richieste attinenti ad interessi meramente personali;
- violazioni per cui il diritto nazionale o comunitario già prevedono procedure di segnalazione;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale ed appalti relativi alla difesa o alla sicurezza nazionale.

Chi gestisce le segnalazioni?

Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni in materia di *whistleblowing* coincide con il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (c.d. "RPCT"). Tale soggetto, a seconda delle caratteristiche del caso specifico, può avvalersi del supporto di altri uffici interni e/o di consulenti esterni.

Come inoltrare una segnalazione?

La Società mette a disposizione del segnalante una piattaforma informatica strutturata in modo tale da garantire la riservatezza delle informazioni in essa inserite.

Tale piattaforma è accessibile mediante il seguente link <https://digitalroom.bdo.it/AcquedottoLucano> cliccando sul button "**inserisci la tua segnalazione**" (in caso di nuova segnalazione) o sul button "**visualizza la tua segnalazione**" (in caso di segnalazione già inviata). E', inoltre, possibile selezionare l'invio di una segnalazione in forma scritta o orale, nonché in forma riservata o anonima.

Da ultimo, il segnalante può verificare in tempo reale lo stato di lavorazione della segnalazione ed il rispetto delle scadenze temporali imposte dalla normativa di riferimento.

Il percorso guidato per l'invio della segnalazione

Partendo dal presupposto che il segnalante abbia il diritto di trasmettere alla Società tutte le informazioni ritenute rilevanti in proprio possesso, la piattaforma invita lo stesso a compilare specifici campi prestabili con l'intento di scongiurare il rischio di acquisire informazioni eccedenti il necessario. Più precisamente, la piattaforma in uso prevede che il segnalante scelga se inviare una segnalazione in forma scritta oppure orale.

In caso di segnalazione in forma **orale**, il segnalante viene reindirizzato verso una pagina web che gli permette, appunto, di registrare ed inviare un messaggio vocale.

Nell'eventualità, invece, di una segnalazione in forma **scritta**, il segnalante:

- prende visione e dichiara di aver compreso l'informativa sulla protezione dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- indica:
 - data/periodo in cui è stato commesso il fatto;
 - eventuale soggetto che ha commesso il fatto (nome, cognome, qualifica);
 - eventuali soggetti che possono riferire il fatto;
 - la descrizione del fatto.
- allega documenti utili per la lavorazione della segnalazione.

La piattaforma consente al segnalante di scegliere se inviare la segnalazione in forma **anonima** o **riservata**.

Una volta inviata la segnalazione, viene generato un **codice univoco alfanumerico** composto da 12 caratteri, mediante il quale il segnalante accede e monitora in qualsiasi momento lo stato di avanzamento del processo

di gestione della segnalazione medesima, avvalendosi altresì di un sistema di **messaggistica istantanea** che gli permette di interagire con il soggetto che ha preso in carico la segnalazione.

Il processo di gestione della segnalazione

Il processo di gestione delle segnalazioni si articola nelle fasi di seguito descritte.

1) Ricezione della segnalazione e verifica preliminare

A seguito dell'invio della segnalazione da parte del segnalante mediante la piattaforma in uso, il RPCT, vale a dire il soggetto incaricato della relativa gestione, riceve apposita notifica tramite mail. La piattaforma dispone di un'apposita funzionalità che permette al segnalante di avere la conferma della presa in carico della segnalazione, in conformità al termine temporale dei 7 giorni previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

A questo punto, il **RPCT verifica** che l'oggetto della segnalazione rientri tra quelli coperti dalla normativa in materia di *whistleblowing* e, laddove lo ritenga necessario, chiede al segnalante **informazioni e/o documenti integrativi**, avvalendosi del servizio di messaggistica istantanea implementato nella piattaforma in uso.

Se da questa prima fase, potrebbe accadere che la segnalazione venga ritenuta **inammissibile**. In tale eventualità, il RPCT comunica al segnalante la relativa archiviazione.

2) Attività istruttoria

Ultime le valutazioni di carattere preliminare relative all'oggetto della segnalazione, il **RPCT avvia l'attività istruttoria** con l'intento di verificare se vi siano i presupposti per considerare fondata oppure no la violazione segnalata mediante la piattaforma in uso.

Nel corso di tale fase istruttoria, il RPCT può ritenere opportuno avvalersi del **supporto** di altri uffici interni e/o consulenti esterni. Inoltre, il medesimo soggetto può richiedere al segnalante **integrazioni informative e/o documentali**, sfruttando la funzionalità di messaggistica istantanea implementata nella piattaforma.

Una volta conclusa l'attività istruttoria, il RPCT rende una **relazione conclusiva** indirizzata all'Amministratore Unico della Società ed all'Organismo di Vigilanza, informando questi ultimi circa le indagini svolte e le conclusioni alle quali si è giunti.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, la fase istruttoria deve essere definita entro il termine temporale massimo di **3 mesi** decorrenti dalla data di invio al segnalante dell'avviso di ricevimento.

3) Disposizioni finali

L'Amministratore Unico della Società è il soggetto a cui spetta il compito di decidere per l'archiviazione o meno della segnalazione oggetto dell'indagine istruttoria sopradescritta. Pertanto, laddove questa venga ritenuta **manifestamente infondata**, si procede con l'archiviazione adeguatamente **motivata**.

Laddove, invece, venga accertata la colpevolezza del soggetto a cui è stata addebitata la violazione segnalata, **L'Amministratore Unico valuta** se e quali provvedimenti adottare nei confronti del responsabile.

Le modalità residuali di segnalazione (ANAC e divulgazione pubblica)

Il canale esterno gestito da ANAC

Il segnalante deve inoltrare la segnalazione ad ANAC attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al link [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nei casi elencati di seguito:

- quando nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione del canale obbligatorio di segnalazione interna;
- quando, sebbene attivo, il canale di segnalazione interna non è conforme al D.lgs. n. 24/2023;
- quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito;
- quando il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe efficace seguito (ad es., conflitto d'interessi);
- quando il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa comporterebbe una ritorsione a suo carico;
- quando il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica

Nel caso, invece, della **divulgazione pubblica** (eseguita attraverso strumenti di diffusione di massa), deve sussistere una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha già effettuato una prima segnalazione (interna) ed una seconda (ad ANAC), entrambe rimaste inevase;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, alla quale non è stato dato riscontro entro i termini di legge;
- il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo per ritenere che dalla segnalazione possano derivare ritorsioni a suo carico oppure che possa non avere efficace seguito.

In che modo vengono protetti i dati personali trattati?

La Società ha definito ed implementato specifici presidi tecnici ed organizzativi a tutela dei dati personali trattati nell'ambito del whistleblowing. Per una più completa ed esaustiva descrizione delle modalità, dei mezzi e delle finalità del trattamento dei dati personali raccolti, si rimanda all'**informativa privacy** ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) presente all'interno della piattaforma.

Tutele per il segnalante

Il segnalante è tutelato dal D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, che prevede in suo favore:

- il divieto per il datore di lavoro di adottare **provvedimenti ritorsivi** nei confronti del segnalante (ad es., licenziamento, mancata promozione, sospensione, riduzione dello stipendio, ecc.);
- l'obbligo di **riservatezza** imposto a chiunque tratti la segnalazione;
- l'**inversione** dell'onere della prova.

L'eventuale violazione, da parte della Società, di una delle tutele sopraelencate, può essere denunciata dal segnalante direttamente ad ANAC, fermo restando il ricorso alla giustizia ordinaria.